

CONVENZIONE RECANTE DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI  
PRATICANTATO PER TIROCINIO FORMATIVO TRA IL  
TRIBUNALE DI VERCELLI ED IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI VERCELLI

Tra il Tribunale di Vercelli, in persona della Presidente Dott.ssa Michela Tamagnone

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, in persona del suo Presidente avv.  
Roberto Rossi

premessi

- 1) che la legge professionale agli artt. 15, 17, 29, 41, 43 e 45 legge 247/12 demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e di vigilare, con i mezzi ritenuti più opportuni, sull'esercizio e sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti della Legge Professionale e dal D.M. 70/2016;
- 2) che l'art. 41 Legge 247/12, integrato dal D.M. 70/2016, delinea i contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio professionale;
- 3) che l'art. 44 Legge 247/12, integrato dal D.M. 58/2016, prevede la possibilità che l'attività di praticantato sia svolta dal praticante Avvocato presso gli Uffici Giudiziari;
- 4) che il Tribunale di Vercelli ha dichiarato la sua disponibilità ad accogliere i praticanti Avvocati in un tirocinio di formazione presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell'art. 44 legge 247/12 e del D.M. 58/16, tirocinio diverso dallo stage ex art 73 D.L. 69/13 e ad esso non equiparabile;
- 5) che con la presente Convenzione l'Ordine degli Avvocati di Vercelli intende favorire e disciplinare lo svolgimento di tale tirocinio, mantenendo ferme le prerogative attribuitegli dalla L. 247/12 e dal D.M. 70/16;
- 6) che resta fermo l'obbligo di frequenza per il praticante dei corsi di formazione di cui all'art 43 Legge 247/12;

Tutto ciò premesso:

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso il Tribunale di Vercelli ai sensi D.M. 17 marzo 2016 n. 58 da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 di detta norma, siano anche iscritti nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli.

### Art. 2

I praticanti avvocati, dopo almeno sei mesi di iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Vercelli - durante i quali abbiano effettivamente svolto con regolarità la pratica presso lo studio professionale di un avvocato iscritto all'Albo ordinario tenuto dall'ordine di Vercelli e purché abbiano superato positivamente il colloquio di verifica della pratica e non abbiano chiesto l'abilitazione o non siano già abilitati - possono chiedere di essere ammessi a espletare il tirocinio, per un periodo non superiore a 12 mesi, prestando la loro attività di praticantato, anche full-time, presso il Tribunale di Vercelli.

Tra la data di cessazione della pratica presso un avvocato e l'inizio del tirocinio presso gli uffici giudiziari dovrà decorrere, fatta salva l'ipotesi in cui l'inizio del tirocinio sia differito per esigenze dell'ufficio e comunque indipendenti dalla volontà del tirocinante", un periodo di tempo non superiore a due mesi.

Il tirocinio deve necessariamente essere svolto presso uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine al quale è iscritto il praticante avvocato (art. 2 comma 2 D.M. 58/2016) sicché, ove intenda svolgere il tirocinio presso un Ufficio Giudiziario fuori dal Circondario del Tribunale di Vercelli, il praticante dovrà trasferire immediatamente la propria iscrizione, pena il mancato riconoscimento del tirocinio.

### Art. 3

Il tirocinio ex art. 44 L. 247/12 e D.M. 58/16 è e resta parte della formazione del praticante avvocato e come tale *"finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato"* nonché *"a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche"* (art. 41, comma 1 L. 247/12).

Il Consiglio dell'Ordine rilascerà il certificato di compiuta pratica ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari - non diversamente che agli altri tirocinanti - previa verifica non solo della conoscenza delle fondamentali norme sostanziali e processuali civili e penali, ma anche delle disposizioni del Codice Deontologico Forense.

#### **Art. 4**

Il tirocinio di cui alla presente convenzione sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine — al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato — solo per il tempo effettivamente prestato, purché la sua durata non sia inferiore a mesi 6 e comunque per un tempo non superiore a mesi 12.

#### **Art. 5**

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Se le due attività si svolgono contemporaneamente, il tirocinante garantisce la sua presenza presso il Tribunale di Vercelli per almeno 20 ore settimanali, in giornate e orari da individuare con il magistrato affidatario.

Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'art. 73, comma 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e della L. 98/2013 il praticante è ammesso a frequentarli.

#### **Art. 6**

Il praticante avvocato che intende svolgere il tirocinio di formazione presso il Tribunale di Vercelli deve farne domanda indirizzata al Capo dell'ufficio Giudiziario e depositata presso la sua segreteria o ad essa trasmessa a mezzo pec.

Per l'ammissione al tirocinio devono sussistere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto al registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine di Vercelli;
- b) avere già svolto mesi 6 di pratica presso un avvocato iscritto all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Vercelli;
- c) aver superato positivamente il colloquio di accertamento della pratica al termine dei primi mesi 6;

d) essere in possesso dei requisiti di condotta irreprensibile ex art 17 legge 247/12;

e) non aver chiesto né conseguito l'abilitazione che, ove richiesta in costanza di tirocinio, verrà negata dal Consiglio dell'Ordine.

La domanda deve essere redatta e contenere i dati richiesti ed elencati nell'art. 4 commi 2 e 3 del D.M. 58/2016.

Ove il praticante avvocato intenda, per l'intera durata del tirocinio presso gli uffici giudiziari o per parte di esso, proseguire il tirocinio professionale presso un avvocato iscritto all'Albo tenuto dall'Ordine di Vercelli, dovrà farne chiara menzione nella domanda. In tal caso, ove la domanda fosse accolta, il tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario sarà articolato in modo tale che –attraverso forme di part time orizzontale o verticale –sia consentita al tirocinante la frequenza dello studio di avvocato per almeno 20 ore settimanali

In ogni caso deve essere assicurata al tirocinante la possibilità di frequenza ai corsi di formazione obbligatori di cui all'art 43 legge 247/12.

#### **Art. 7**

Il praticante durante il praticantato presso un Ufficio Giudiziario assiste e coadiuva il magistrato affidatario.

In particolare, sotto la sua guida e controllo, provvede:

a) con diligenza allo studio dei fascicoli nei limiti e con le modalità stabilite dal magistrato affidatario;

b) all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

c) all'assistenza alle udienze e alle camere di consiglio, a meno che il magistrato ritenga di non ammetterlo e salvo il motivato dissenso delle parti e dei procuratori presenti.

In ogni caso i praticanti non possono essere destinati al solo disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

Per ciascun praticante verrà elaborato – a cura del Capo dell'ufficio, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine - un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante.

Il praticante sarà messo in grado di accedere ai sistemi informatici (art. 8 c. 6 DM 58/2016).

Per l'esercizio dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti dall'art. 8, comma 4, D.M. 70/2016, il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere – ed il Magistrato affidatario o il Capo dell'Ufficio forniranno in un tempo congruo – informazioni in ordine allo svolgimento del tirocinio ed alle sue concrete modalità.

#### Art. 8

Il praticante durante lo svolgimento del praticantato di cui alla presente convenzione è tenuto:

- a) a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- b) a rappresentare l'esistenza eventuale di situazioni che rispecchiano quelle processualcivilistiche previste dall'art. 51 c.p.c. e quelle di cui all'art. 36 c.p.p.;
- c) a svolgere sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal progetto formativo con diligenza, correttezza e lealtà;
- d) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il praticante durante lo svolgimento del praticantato di cui alla presente convenzione NON può:

- a) svolgere attività di praticantato assistendo il *dominus* presso la Sezione innanzi alla quale svolge o ha svolto il tirocinio, avuto anche riferimento alle situazioni di incompatibilità descritte dall'art. 18 co. 2 dell'ordinamento Giudiziario;
- b) avere accesso ai fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni sia stato assistito da avvocato facente parte dello studio frequentato dal praticante nel periodo di pratica;
- c) rappresentare e difendere - neppure nelle fasi o gradi successivi della causa - le parti di procedimenti che si sono svolti avanti al magistrato affidatario o assumere qualsiasi incarico professionale per le stesse parti;
- d) avere accesso, durante l'attività di praticantato, ai fascicoli esaminati presso la Procura relativa.

Quando sono organizzati i corsi di formazione decentrata a norma dell'art. 73, comma 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e della L. 98/2013 il praticante è ammesso a frequentarli.

#### **Art. 9**

Al termine del praticantato presso un magistrato affidatario, il praticante deve redigere una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.

Il magistrato affidatario sottoscrive la relazione, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità dell'attività svolta dal praticante al progetto formativo di cui all'art. 5 della presente convenzione.

La relazione verrà quindi trasmessa a cura dell'ufficio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Consiglio dell'Ordine, sulla base della documentazione che gli verrà trasmessa, provvederà - ove ne accerti i presupposti anche in considerazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, della presente Convenzione - al rilascio del certificato di compiuta pratica con l'indicazione del periodo in cui l'attività di praticantato si è svolta a norma della presente convenzione.

#### **Art. 10**

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 11**

Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Tribunale di Vercelli, sentiti il tirocinante, il magistrato affidatario e il Consiglio dell'Ordine:

- per il venire meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;

- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario.

Vercelli, li 14/11/2023

Tribunale di Vercelli

Il Presidente

Dott.ssa Michela Tamagnone  


Ordine degli Avvocati di Vercelli

Il Presidente

Avv. Roberto Rossi  
